

ISTITUTO COMPRENSIVO DI BUJA

per le scuole dell'Infanzia e Primarie dei Comuni di Buja e Treppo Grande e

per la Scuola Secondaria di I^o grado del Comune di BUJA

Via Brigata Rosselli, 6 - 33030 BUJA (Ud) - Tel. 0432/960232 - Fax 0432/961714 - cod. fisc. 82000500304

Sito internet www.icbuja.edu.it - Codice Univoco UF2F3C

e-mail UDIC82800X@istruzione.it pec UDIC82800X@pec.istruzione.it

CONTRATTO INTEGRATIVO D'ISTITUTO

Criteri e modalità di applicazione dei diritti sindacali e determinazione dei contingenti di personale previsti dall'accordo sull'attuazione della legge n. 146/1990.

Il giorno 22 settembre 2021, alle ore 14.00 in modalità on line su piattaforma GMeet in sede di contrattazione integrativa a livello di istituzione scolastica,

- Visto il CCNL 2006/2009
- Visto il CCNL 2016/2018
- Vista la legge n.59 del 1997;
- Visto il D.lgs n.165 del 30 marzo 2001;
- Vista la legge 107/2015;
- Considerato che il sistema delle relazioni sindacali, nel rispetto delle distinzioni dei ruoli e delle rispettive responsabilità, persegue l'obiettivo di contemporaneare l'interesse dei dipendenti al miglioramento delle condizioni di lavoro e alla crescita professionale con l'esigenza di incrementare l'efficacia e l'efficienza dei servizi prestati;
- Convenuto che il sistema delle relazioni sindacali è improntato alla correttezza e alla trasparenza dei comportamenti;

tra la Delegazione di Parte Pubblica, rappresentata dal Dirigente Scolastico Flavia Fasan; e la parte sindacale R.S.U. di Istituto: docenti Duilio Aita, Oriana Ganzitti e Simonetta Verdi e i Rappresentanti Provinciali delle OO.SS. firmatarie del CCNL 2016/2018: CISL Scuola, FLC/CGIL Scuola, GILDA/UNAMS, SNALS;

si conviene e si stipula il seguente contratto integrativo di Istituto.

Art. 1 - Campo di applicazione e durata

1. Il presente contratto si applica a tutto il personale docente e A.T.A., sia con contratto di lavoro a tempo indeterminato che determinato, in servizio presso l'istituzione scolastica e per gli anni scolastici 2021/22, 2022/23 e 2023/24 fatta salva la possibilità di modifiche in qualsiasi momento a seguito di disdetta di una delle parti.
2. Rispetto a quanto non espressamente indicato nel presente Contratto integrativo la normativa di riferimento primaria in materia è costituita dalle norme legislative e contrattuali in vigore.

Art. 2 - Relazioni sindacali

Le parti si rapportano sulla base dei seguenti modelli relazionali:

- a- informazione preventiva e successiva;

- b- partecipazione;
- c- contrattazione integrativa d'Istituto;
- d - confronto.

Art. 3 – Strumenti

1. I modelli relazionali si realizzano attraverso i seguenti strumenti:
 - a. informazione preventiva e successiva: incontri e consegna documentazione;
 - b. partecipazione: accordi e/o intese;
 - c. contrattazione integrativa d'Istituto: sottoscrizione dei contratti aventi per oggetto le materie previste dalle norme contrattuali di livello superiore, purché compatibili con le vigenti norme legislative imperative;
 - d. confronto: dialogo approfondito sulle materie rimesse a tale livello di relazione, al fine di consentire ai soggetti sindacali di esprimere valutazioni esaustive e di partecipare costruttivamente alla definizione delle misure che l'amministrazione intende adottare.

Art. 4 – Modelli di articolazione delle relazioni sindacali

1. ESAME CONGIUNTO

- a) Ciascuno dei soggetti di parte sindacale, ricevuta l'informazione preventiva o successiva può chiedere - entro tre giorni dalla conclusione dell'incontro - un esame congiunto sulle materie proprie dell'informazione preventiva o successiva.
- b) Il Dirigente Scolastico informa gli altri soggetti e procede entro tre giorni a convocare un nuovo incontro nel quale le parti verificano la possibilità di un accordo mediante un confronto che deve chiudersi entro cinque giorni.

2. PROCEDURE DELLA CONTRATTAZIONE

- a) Gli incontri sono sempre formalmente convocati dal Dirigente Scolastico che invierà comunicazione alle OO. SS. territoriali e alla R.S.U., specificando l'ora, il luogo, l'ordine del giorno in trattazione.
- b) La parte pubblica, dopo la firma del contratto, ne cura la diffusione portandolo a conoscenza di tutti gli operatori scolastici. I contratti sottoscritti saranno pubblicati sul sito della scuola -area RSU e a quello sindacale. Il Dirigente Scolastico ne curerà l'affissione all'albo d'Istituto e l'invio alle OO.SS. firmatarie.

3. INTERPRETAZIONE AUTENTICA

In caso di controversie sull'interpretazione dei contratti integrativi d'Istituto le parti che li hanno sottoscritti entro cinque giorni dalla richiesta dalla richiesta di uno di esse, si incontrano per definire consensualmente il significato della clausola controversa. Sarà cura del Dirigente Scolastico affiggere all'albo il nuovo contratto.

4. CONCILIAZIONE

In caso di controversie tra la parte pubblica e la RSU si conviene di esperire un tentativo di conciliazione. Attivate le procedure di raffreddamento, le parti si impegnano a non assumere iniziative unilaterali fino alla conclusione delle stesse. Il tentativo di raffreddamento dovrà esaurirsi entro quindici giorni dal primo incontro.

Firmato digitalmente da FASAN FLAVIA

Art. 5 – Permessi sindacali

1. La RSU può usufruire dei permessi sindacali nei limiti e nelle forme disciplinati dal CCNQ.
2. I permessi sindacali possono essere fruiti entro i limiti complessivi e individuali, secondo le modalità previste dalla normativa vigente e dai contratti nazionali in vigore.
3. La fruizione dei permessi sindacali di cui al precedente comma è comunicata formalmente al Dirigente Scolastico tramite atto scritto.

Art. 6 – Agibilità sindacale all'interno della scuola

1. Le strutture sindacali territoriali possono inviare comunicazioni e/o materiali alla RSU tramite lettera scritta, fonogramma, telegramma e posta elettronica.
2. Il Dirigente Scolastico assicura la tempestiva trasmissione alla RSU e alle OO. SS. firmatarie di C.C.N.L. di tutte le comunicazioni e di tutto il materiale che a queste viene inviato dalle rispettive strutture sindacali territoriali.
3. All'interno dell'Istituto è garantito, alle organizzazioni Sindacali, l'utilizzo di apposita bacheca sindacale.
4. Alla RSU;
 - a) è consentito comunicare con il personale della scuola libero da impegni di servizio;
 - b) è garantita la fruizione degli strumenti di comunicazione per lo svolgimento delle attività sindacali (telefono, fotocopiatrice, computer...);
 - c) è consentito l'uso di un locale della scuola per le riunioni previa richiesta al Dirigente Scolastico;
5. La RSU e le segreterie comprensoriali e/o Regionali delle OO.SS. hanno diritto di accesso agli atti della scuola su tutte le materie oggetto di contrattazione, informazione preventiva e successiva.
6. Il rilascio di copia degli atti avviene, senza oneri di segreteria, di norma entro 10 giorni dalla richiesta e comunque non oltre 30 giorni.

Art. 7 - Assemblee

1. Fermo restando il contenuto dell'art. 23 C.C.N.L. Scuola 2016/2018, le assemblee di scuola, sia in orario di servizio e/o in orario di attività funzionali all'insegnamento (riunioni, collegio, corsi di aggiornamento...), sia fuori orario di servizio, possono essere indette
 - a) dalle Organizzazioni Sindacali firmatarie del comparto scuola sia unitariamente che disgiuntamente;
 - b) dalla RSU nella sua maggioranza e non dai singoli componenti.
2. La convocazione dell'assemblea, la durata, la sede, l'ordine del giorno deve avvenire con preavviso di almeno tre giorni prima (art. 2 C.C.N.Q. 7/8/1998) se si svolge fuori orario di servizio o in orario di attività funzionali all'insegnamento e di almeno sei giorni di anticipo se si svolge durante l'orario di lezione, con comunicazione scritta, fonogramma, e-mail indirizzata al Dirigente Scolastico.
3. Il Dirigente Scolastico predispone quanto necessario affinché le comunicazioni relative all'indizione delle assemblee, sia in orario, sia fuori orario di servizio vengano affisse nelle

Firmato digitalmente da FASAN FLAVIA



bacheche sindacali nella stessa giornata. Il Dirigente Scolastico trasmette tempestivamente le comunicazioni a tutto il personale interessato.

4. Per le assemblee in cui è coinvolto il personale docente il Dirigente Scolastico sospende le attività didattiche delle sole classi in cui i docenti hanno dichiarato di partecipare all'assemblea, dopo aver disposto gli eventuali adattamenti dell'orario per le sole ore coincidenti con quelle dell'assemblea del personale che presta regolare servizio e avverte le famiglie interessate.
5. Il personale che non partecipa all'assemblea svolge il normale orario di servizio previsto per la giornata.
6. La dichiarazione individuale di partecipazione alle assemblee espressa con la compilazione del modulo Google appositamente predisposto da parte del personale che intende partecipare durante il proprio orario di servizio, fa fede ai fini del computo del monte ore annuale (n. 10 ore) ed è obbligatoria e irrevocabile.
7. I partecipanti all'assemblea non sono tenuti ad apporre firme di presenza, né ad assolvere altri ulteriori adempimenti.
8. Per le riunioni di scuola e territoriali si applica l'art. 23 comma 7 del C.C.N.L. 2016/2018, fermo restante l'obbligo da parte dei soggetti sindacali, di concordare con il Dirigente Scolastico l'uso dei locali e la tempestiva affissione all'albo da parte del Dirigente Scolastico, della comunicazione riguardante l'assemblea.
9. Per le assemblee in cui è coinvolto anche il personale ATA il Dirigente Scolastico stabilisce preventivamente il numero minimo dei lavoratori essenziali per assicurare i servizi essenziali alle attività indifferibili coincidenti con l'assemblea. L'individuazione del personale obbligato al servizio tiene conto dell'eventuale disponibilità e dovrà rispettare i seguenti contingenti: 1 Assistente Amministrativo negli uffici di segreteria se l'orario è coincidente con l'orario di apertura al pubblico e n. 1 collaboratore scolastico in sede centrale.

Art. 8 – Sciopero e contingenti minimi in caso di sciopero

Per quanto attiene al presente articolo si rimanda al Protocollo di Intesa ai sensi dell'art. 3, comma 2, dell'Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero

Art. 9 – Norma di rinvio

Rispetto a quanto non espressamente indicato nel presente contratto, la normativa di riferimento in materia è costituita dalle norme legislative e contrattuali vigenti per la scuola, anche per quanto attiene accesso agli atti, tutela della privacy, patrocinio sindacale, procedimento amministrativo.


Letto, approvato e sottoscritto

Buja, 22 settembre 2021

Il Dirigente Scolastico



Firmato digitalmente da FASAN FLAVIA



La RSU

Spirauda Perol
Ren M
Oriana Fasolli

Le OO.SS. Firmatarie del CCNL

CISL SCUOLA

Ursula Mancuso

FLC/CGIL SCUOLA

Leopoldo

SNALS CONFSAL SCUOLA

H. Leo

GLAD/UNAHS

Flavia Fasan